

L.R. 1 luglio 1994, n. 29 ⁽¹⁾.**Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 20 luglio 1994, n. 16, parte prima.

(2) Vedi anche l'art. 1, *L.R. 7 dicembre 2010, n. 21*. Vedi altresì il *D. Dirig. reg. 15 giugno 1998, n. 62*.

TITOLO I**Disposizioni generali.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. Assicura inoltre la protezione, la gestione e la regolazione, con le misure necessarie, dei mammiferi e degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative e delle consuetudini locali ⁽³⁾.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente ai Ministeri competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi del

comma 1 e sui loro effetti.

(3) Comma così modificato dall'art. 104, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 2

Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di pianificazione, svolge compiti di orientamento, di controllo, anche sostitutivo, nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto ⁽⁴⁾.

2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri, promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore.

3. La Regione promuove iniziative di carattere didattico-divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell'ambiente naturale, della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l'attività venatoria, nonché della relativa normativa in vigore, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

3-bis. La Regione può, altresì, promuovere, anche avvalendosi del supporto degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, iniziative volte alla formazione continua ed alla riqualificazione dei cacciatori ⁽⁵⁾.

4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge ⁽⁶⁾.

5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi ⁽⁷⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 105, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall'*art. 105, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ordinamento delle autonomie locali), nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.».

(7) Comma così sostituito dall'*art. 105, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. Le Province in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituiscono lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed

alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.».

TITOLO II

Pianificazione faunistico-venatoria.

(giurisprudenza)

Art. 3

Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, comprende i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura.
2. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione e produzione della fauna selvatica, comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
3. Il territorio di cui al comma 2 comprende anche le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone.
4. Nei territori di protezione, sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e i periodi di dipendenza dei nuovi nati.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri

privati di riproduzione di fauna selvatica, allo stato naturale, ed a caccia riservata a gestione privata.

6. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale è suddiviso in ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.

7. La determinazione delle quote del territorio agro-silvo-pastorale è stabilita nell'ambito del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 ⁽⁸⁾.

(8) Comma così modificato dall'art. 106, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 4

Zona faunistica delle Alpi.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi, caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione e produzione della fauna selvatica per una quota dal 10 al 20 per cento da determinare nell'ambito del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 ⁽⁹⁾.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica, ad allevamento, a zone di addestramento, allenamento e gare di cani.

3. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi è suddiviso in comprensori alpini di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.

(9) Comma così modificato dall'art. 107, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 5

Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria ⁽¹⁰⁾.

[1. La Giunta regionale ogni cinque anni, previo parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base del documento orientativo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri della programmazione elaborati dai Ministeri competenti ai sensi dell'*articolo 10, comma 11 della L. n. 157 del 1992* in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure ⁽¹¹⁾].

(10) Articolo abrogato dall'*art. 108, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(11) Con *Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 287* e con *Delib.G.R. 15 aprile 2011, n. 387* sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, gli indirizzi per la pianificazione faunistica venatoria provinciale. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 ottobre 2001, n. 1295*.

Art. 6

Piano faunistico-venatorio ^{(12) (13) (14)}.

1. La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA ⁽¹⁵⁾.

2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative

del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁶⁾.

3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)* della *L. 157/1992*:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5 ⁽¹⁷⁾.

4. Il piano faunistico-venatorio, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'approvazione ⁽¹⁸⁾.

5. [Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori alla Regione ai sensi dell'articolo 12] ⁽¹⁹⁾.

6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio ⁽²⁰⁾.

(12) Rubrica così sostituita dall'*art. 109, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Piani faunistico-venatori provinciali.».

(13) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 4, L.R. 6 giugno 2008, n. 12*, è stato poi così sostituito dall'*art. 4, L.R.*

1° giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Piani faunistico-venatori provinciali. 1. Entro un anno dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

1-bis. Nelle more dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica venatoria di cui all'articolo 5, i piani faunistico-venatori provinciali di cui al presente articolo sono prorogati fino a un anno dal ricevimento dei nuovi indirizzi regionali da parte delle Province.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale, hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della legge n. 157 del 1992*:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Il piano, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'approvazione.

4. Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori alla Regione ai sensi dell'articolo 2.».

(14) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il punto 1, *Delib.Ass.Legisl. 24 maggio 2021, n. 12*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 109, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 109, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le procedure di cui alla parte II del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni sono avviate dalle Amministrazioni provinciali entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 5.».

(17) Comma modificato dapprima dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge) e poi così sostituito dall'*art. 109, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa *legge n. 15/2015*. Il testo precedente era così formulato: «3. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale, previo parere positivo della Regione in ordine alla compatibilità della bozza di piano faunistico venatorio provinciale con gli indirizzi di cui all'articolo 5, ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio. Detti piani hanno durata quinquennale e devono prevedere, oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h)*, della *l. 157/1992*:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 109, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(19) Comma abrogato dall'*art. 109, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 109, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «6. I piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori.».

Art. 7

Perimetrazione e tabellazione.

1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992*, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'*articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992*. In alternativa alla notifica prevista dall'*articolo 10, comma 13, della L. 157/1992* la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale ⁽²¹⁾.

2. Nelle zone non vincolate per la opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati è precluso l'esercizio dell'attività

venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria ⁽²²⁾.

3. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche-ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee ⁽²³⁾.

4. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali della caccia è consentito soltanto dopo la perimetrazione delle zone di cui al comma 1.

5. La tabellazione di cui all'*articolo 10 comma 9 della legge n. 157 del 1992* è effettuata:

a) per quanto riguarda i siti di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), della legge n. 157 del 1992* a cura della Regione ⁽²⁴⁾;

b) per quanto riguarda i siti restanti, a cura del soggetto preposto alla gestione della singola zona.

6. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia sono esenti da tasse regionali e devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri; da ognuna di esse devono potersi scorgere le due adiacenti. Esse devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio ⁽²⁵⁾.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 110, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «1. Le Province, approvato il piano faunistico-venatorio, deliberano la perimetrazione delle zone indicate dal piano, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale. Le Province, per la notifica della deliberazione che

determina i perimetri delle zone di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della legge n. 157 del 1992*, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, seguono le procedure di cui all'*articolo 10, commi 13, 14 e 15 della L. n. 157 del 1992* o quelle indicate nei successivi commi. In alternativa alla notifica prevista dall'*articolo 10 comma 13 della legge n. 157 del 1992* la Provincia può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

(22) Comma così modificato dall'*art. 110, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(23) Comma così modificato dall'*art. 110, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(24) Lettera così modificata dall'*art. 110, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 110, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «7. Le Province dopo la definitiva perimetrazione pubblicano e curano la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio provinciale.».

Art. 8

Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che, per i motivi previsti dall'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*, intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve

inoltrare al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale una richiesta motivata che deve essere esaminata entro sessanta giorni. A tal fine il piano è pubblicato per un periodo di quindici giorni all'albo pretorio dei Comuni della Regione entro quindici giorni dalla data di esecutività ⁽²⁶⁾.

2. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee dal la semina fino alla data del raccolto, i prati artificiali e naturali nei periodi di falciatura, i frutteti e le coltivazioni floricole ed orticole specializzate, i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto.

3. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, recinzioni elettrificate, fili metallici o plastificati, siepi e purché vi sia effettiva presenza di capi di bestiame con il carico per ettaro non inferiore a quintali 20, evidenziati dagli allevatori con apposita tabella esente da tasse, previa comunicazione alla Regione ⁽²⁷⁾.

4. Ai fondi chiusi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 111, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(27) Comma così modificato dall'*art. 111, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

Art. 9

Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica.

1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il ripristino degli habitat, la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonché piani di immissione di fauna selvatica. Il ripopolamento può essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regionali a seguito di interventi di riequilibrio faunistico, attuati nei modi e con le procedure previste dalla legge regionale di adeguamento alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (legge quadro sulle aree protette) ⁽²⁸⁾.

2. Le attività di cattura e di ripopolamento sono coordinate dalla Regione e tendono alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali nel rispetto delle potenzialità agricole del territorio. Il ripopolamento è altresì consentito previa autorizzazione della Regione sentito l'ISPRA mediante l'acquisto o la produzione di selvaggina appositamente allevata, dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute. L'immissione è effettuata con la vigilanza della Regione ⁽²⁹⁾.

2-bis. [A partire dalla stagione venatoria 2003/2004, non è ammesso effettuare immissioni di fauna selvatica allevata o catturata dopo la data del 31 agosto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 e per la specie lepre su specifici progetti approvati dalle province] ⁽³⁰⁾.

3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori con la collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'[articolo 8 della legge n. 157 del 1992](#) ⁽³¹⁾.

(28) Comma così modificato dall'art. [112, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(29) Comma così modificato dall'art. [112, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'art. [2, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(30) Comma aggiunto dall'art. [2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31](#), poi abrogato dall'art. [10, comma 2, L.R. 31 ottobre 2006, n. 35](#). Per una deroga a quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 20 ottobre 2003, n. 25.

(31) Comma così modificato dall'art. [2, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Tutela dei nidi.

1. È vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dai genitori, se non dietro autorizzazione rilasciata dalla Regione per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica, a persone nominalmente individuate. L'autorizzazione, di durata non superiore ad un anno, deve specificare il sito dove effettuare le fotografie o le riprese, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo.

Art. 11*Tutela delle pareti rocciose.*

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e del Club Alpino Italiano, individua le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna ⁽³²⁾.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione ⁽³³⁾.

(32) Comma sostituito dall'*art. 113, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*, e poi così modificato dall'*art. 87, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «1. Le Province, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini, individuano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione o di potenziale nidificazione per uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna. In caso di inerzia delle Province, l'individuazione viene effettuata dalla Giunta regionale.».

(33) Comma così sostituito dall'*art. 113, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «2. Le Province vietano con apposita delibera l'attività di arrampicata nei periodi ritenuti necessari, provvedendo a collocare opportuna tabellazione.».

Art. 12

Piano faunistico venatorio regionale ⁽³⁴⁾.

[1. La Giunta regionale, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'articolo 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti ⁽³⁵⁾.

2. L'insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale.

3. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente]

(34) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 13 agosto 2002, n. 31* (che ha abrogato il comma 3), poi sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*, è stato abrogato dall'*art. 114, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Piano faunistico venatorio regionale. 1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'articolo 5, li coordina nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale. I piani provinciali sono comunque produttivi di effetti se trascorsi novanta giorni dal ricevimento dei relativi atti la Giunta regionale non abbia sollevato rilievi o prescrizioni.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la commissione faunistica regionale, ed ha validità quinquennale.

Può essere aggiornato anche prima della scadenza, su richiesta di una o più Province, qualora le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

3. [Il piano faunistico-venatorio regionale stabilisce:

a) i criteri per sostenere i finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse sovraprovinciale;

b) i finanziamenti dei censimenti e delle attività di ricerca, informazione e formazione di interesse regionale;

c) l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti all'articolo 25 commi 8 e 9].

4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente.».

(35) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 maggio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Zone a destinazione particolare.

Art. 13

Oasi di protezione.

1. Le oasi di protezione di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera a) della legge n. 157 del 1992* sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalla Regione che può avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale o venatorie, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, stipulando con essi apposite convenzioni ⁽³⁶⁾.

3. La Regione, su richiesta dell'ISPRA può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria, l'abbattimento per sopravvenute esigenze sanitarie; può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie provinciali alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero a scopo di ripopolamento di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica ⁽³⁷⁾.

4. La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA può intervenire direttamente o indirettamente, anche su richiesta motivata dalle organizzazioni professionali e agricole, per ripristinare i giusti equilibri nella popolazione faunistica e sul territorio ⁽³⁸⁾.

(36) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(37) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(38) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

Art. 14

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera b) della legge n. 157 del 1992* sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica ed hanno la stessa durata di validità del piano faunistico-venatorio, salvo rinnovo ⁽³⁹⁾.
2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia.
3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è esercitata dalla Regione, che può avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio. La gestione può inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ⁽⁴⁰⁾.
4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate.
5. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

6. La Regione può ammettere lo svolgimento di prove cinofile con divieto assoluto di sparo e di abbattimento della fauna selvatica e di allevamento e sempre che non si arrechi danno alle colture agricole, nonché alla riproduzione e sviluppo delle specie selvatiche, oggetto di incremento, comunque con esclusione del periodo dal 15 aprile al 15 luglio ⁽⁴¹⁾.

(39) Comma così modificato dall'*art. 116, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(40) Comma così modificato dall'*art. 116, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(41) Comma così modificato dall'*art. 116, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

Art. 15

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera c) della legge n. 157 del 1992* sono istituiti, di preferenza, su terreni di proprietà pubblica giudicati idonei dalla Regione. I centri pubblici sono gestiti dalla Regione e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento del territorio ⁽⁴²⁾.

2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono recintate in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera d) della legge n. 157 del*

1992 organizzati in forma di azienda agricola singola o associata sono autorizzati dalla Regione, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria salva la possibilità di prelievo degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola e dei dipendenti della stessa ai sensi di legge ⁽⁴³⁾.

4. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare, redatto dalla Regione, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ⁽⁴⁴⁾.

5. La Regione svolge attività di vigilanza e di controllo sui centri di cui al comma 3 ⁽⁴⁵⁾.

(42) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(43) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(44) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(45) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

Art. 16

Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell'attività ⁽⁴⁶⁾.

1. La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina la gestione delle zone di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera e) della legge n. 157 del 1992* destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile da esercitarsi in forma singola o associata da associazioni venatorie o cinofile, imprenditori o conduttori agricoli ⁽⁴⁷⁾.

2. Le zone di cui al comma 1 possono essere a carattere transitorio o permanente. Nelle zone a carattere transitorio sono consentite gare cinofile e prove di lavoro con divieto di abbattimento dei selvatici e di allevamento. Nelle zone a carattere permanente può essere consentito l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alla fauna cacciabile ai sensi dell'*articolo 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992* e su conformi direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalla Regione d'intesa con l'Ente nazionale della cinofilia italiana e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori ⁽⁴⁸⁾.

4. L'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2 ⁽⁴⁹⁾.

5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni ⁽⁵⁰⁾.

6. La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale regola l'uso e la gestione dei recinti per l'addestramento dei cani da seguito al cinghiale, nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali ⁽⁵¹⁾.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie la Regione può consentire prove per cani da caccia senza abbattimento del selvatico. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le Province possono altresì consentire prove per cani da caccia con abbattimento delle specie cacciabili ⁽⁵²⁾.

8. Nel mese di marzo la Regione può autorizzare e definire le modalità di allenamento cani su beccaccia e su cinghiale, purché ciò avvenga esclusivamente nelle specifiche zone individuate dalla Regione stessa ⁽⁵³⁾.

8-bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione. ⁽⁵⁴⁾

(46) Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 170, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(47) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(48) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(49) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «4. L'addestramento e l'allevamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire, previo rilascio di autorizzazione da parte delle Province con le modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 2 e non possono in alcun caso provocare la predazione della fauna selvatica e di allevamento.».

(50) Comma così sostituito dall'*art. 118, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il

testo originario era così formulato: «5. Le zone a carattere transitorio possono essere istituite dalle Province anche se non previste dal piano venatorio provinciale e non possono avere durata superiore a trenta giorni.».

(51) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(52) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 118, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(54) Comma aggiunto dall'*art. 88, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29* come corretto (detto comma 1) con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 27 gennaio 2016, n. 1, parte prima.

TITOLO IV

Organizzazione del prelievo venatorio.

Art. 17

Caccia programmata.

1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso soltanto negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini come disciplinati dalla presente legge o da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 29.

2. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso ad un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione, con le modalità previste dall'*articolo 14 comma 5 della legge n.*

157 del 1992, e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organismi di gestione.

Art. 18

Esercizio della caccia in forma esclusiva.

1. L'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) in forma vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di

evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia. ⁽⁵⁵⁾

2. La scelta delle forme di caccia esclusive avviene rispettivamente con:

a) l'iscrizione in un comprensorio alpino;

b) l'autorizzazione regionale per la caccia da appostamento fisso ⁽⁵⁶⁾;

c) l'iscrizione in un ambito territoriale di caccia.

3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 5, della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, è riportata nel tesserino venatorio. ⁽⁵⁷⁾

(56) Lettera così modificata dall'*art. 119, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(55) Comma aggiunto dall'*art. 89, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(57) Comma così sostituito dall'*art. 119, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*, e dall'*art. 89, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 4, della L. 157/1992*, che viene riportata nel tesserino venatorio.».

TITOLO IV

Organizzazione del prelievo venatorio.

Capo I - Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e loro gestione

(giurisprudenza)

Art. 19

Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini ⁽⁵⁸⁾.

1. Gli ambiti territoriali di caccia che devono avere dimensioni subprovinciali ed essere possibilmente omogenei, nonché i comprensori alpini di cui all'articolo 7, vengono delimitati con riferimento:

- a) a confini naturali o manufatti rilevanti;
- b) a comprensori di gestione faunistica possibilmente omogenei;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Regione con il piano faunistico-venatorio ⁽⁵⁹⁾;
- d) alla pianificazione dei parchi.

2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio ⁽⁶⁰⁾.

3. Nella delimitazione si tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle realtà ambientali ⁽⁶¹⁾.

4. La delimitazione può essere modificata per iniziativa della Regione ovvero su richiesta motivata degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ⁽⁶²⁾.

(58) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 29 aprile 1997, n. 15*.

(59) Lettera così modificata dall'art. [120, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(60) Comma così sostituito dall'art. [120, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le Province provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.».

(61) Comma così modificato dall'art. [120, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(62) Comma così modificato dall'art. [120, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 20

Gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

1. Gli àmbiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro competenza, al piano faunistico venatorio regionale ⁽⁶³⁾.

2. Sono organi delle strutture associative di cui al comma 1:

- a) il Comitato di gestione;
- b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

c-bis) l'Assemblea degli iscritti ⁽⁶⁴⁾.

3. Il Comitato di gestione è composto da:

a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della designazione congiunta, il presidente dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino nei successivi quindici giorni, qualora non si sia prodotto accordo tra le associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza dell'85 per cento dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre rappresentanti, scegliendoli secondo principi di rappresentanza rigorosamente proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare ⁽⁶⁵⁾;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

c) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

d) due rappresentanti designati dalla Regione sentiti i Comuni territorialmente interessati, scelti tra gli esperti qualificati in materia ⁽⁶⁶⁾.

4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti ⁽⁶⁷⁾.

5. Il Comitato di gestione dura in carica non più di cinque anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato ⁽⁶⁸⁾.

6. Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera a) e il vicepresidente fra i

rappresentanti di cui alla lettera b).

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui due eletti dal Comitato di gestione e uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente ⁽⁶⁹⁾.

7-bis. Qualora siano accorpati gli àmbiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, il Comitato di gestione è insediato dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4 ⁽⁷⁰⁾.

7-ter. La Regione, nell'ambito della composizione del Comitato di Gestione di cui al comma 3, può stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall'*articolo 14, comma 10, della L. n. 157/1992* ⁽⁷¹⁾.

(63) Comma sostituito dapprima dall'*art. 4, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 121, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(64) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

(65) La presente lettera, già sostituita dall'*art. 1, L.R. 8 settembre 1999, n. 29*, è stata poi nuovamente così sostituita dall'*art. 4, comma 3, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo precedente era così formulato: «a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale;».

(66) Lettera così modificata dall'*art. 121, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(67) Comma sostituito dapprima dall'*art. 4, comma 4, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 121, comma*

3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(68) Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 170, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 121, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 170, comma 6, della medesima legge*.

(70) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 121, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 febbraio 2007, n. 3* e poi così modificato dall'*art. 121, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

Art. 21

Statuto dell'organismo di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

1. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 20 adotta uno statuto entro un anno dalla costituzione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino.

2. Lo statuto disciplina principalmente:

a) l'iscrizione, la sospensione e l'espulsione dei cacciatori, nonché l'ammissione provvisoria di cui all'articolo 25 commi 8 e 9;

b) la durata in carica comunque non superiore ad anni cinque del Comitato di gestione e del presidente;

c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti, anche sulla base delle richieste delle Associazioni o degli Enti designanti ⁽⁷²⁾;

d) la sede;

e) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione;

f) le sanzioni disciplinari da irrogare a carico dei cacciatori iscritti per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione;

f-bis. le modalità attraverso le quali devono essere garantite a tutti i cacciatori iscritti l'accessibilità alle deliberazioni assunte e l'informazione sull'attività svolta dal Comitato di gestione ⁽⁷³⁾;

f-ter. le modalità attraverso le quali l'Assemblea degli iscritti approva i bilanci ⁽⁷⁴⁾.

(72) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti;».

(73) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

(74) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

Art. 22

Compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini:

a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli "habitat";

c) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;

d) organizzano l'esercizio venatorio;

e) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Giunta regionale ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾;

f) organizzano il recupero degli animali selvatici feriti nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria ⁽⁷⁷⁾;

f-bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5 ⁽⁷⁸⁾.

2. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia vengono programmate per il periodo 1° febbraio - 31 gennaio. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Regione entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico-venatoria dell'annata precedente, deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno ⁽⁷⁹⁾.

3. Gli organi di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del Consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini della tabellazione, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica ⁽⁸⁰⁾.

4. Per esigenze faunistiche e per particolari situazioni ambientali gli organi di gestione, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, adottano le eventuali modifiche nel territorio di competenza relativamente alla limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili, del numero delle giornate, degli orari, del caniere giornaliero e stagionale per specie. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, possono prevedere forme specialistiche di caccia, eventualmente escludentesi a vicenda e a costo differenziato, previa indicazione sul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata comunicazione alla Regione. Le modifiche e le forme di caccia specialistica divengono operanti se la Regione nei quindici giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della Regione è definitiva e viene immediatamente comunicata ai Comitati di gestione e ai Comuni territorialmente interessati ⁽⁸¹⁾.

5. Gli organi di gestione possono individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle quali l'esercizio della

caccia è vietato. La Regione può autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia relativi, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili ⁽⁸²⁾.

6. Qualora agli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato un tecnico indicato dalla Regione ⁽⁸³⁾.

7. La Regione esercita la vigilanza sull'attività faunistica e venatoria dei comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica ⁽⁸⁴⁾.

8. Gli organi di gestione per l'espletamento delle proprie funzioni si dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell'ambito territoriale di caccia.

(75) Lettera così modificata dall'*art. 122, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(76) Vedi anche l'*art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 36*.

(77) Lettera così modificata dall'*art. 90, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(78) Lettera aggiunta dall'*art. 122, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(79) Comma così modificato dall'*art. 122, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(80) Lettera così modificata dall'*art. 122, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(81) Comma così modificato dall'art. [122, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'art. [3, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(82) Comma così modificato dall'art. [122, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(83) Comma così modificato dall'art. [122, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(84) Comma così modificato dall'art. [122, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 23

Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

1. La gestione del bilancio degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini persegue le finalità indicate nel piano faunistico venatorio regionale ed è improntata alla regola del pareggio economico ⁽⁸⁵⁾.

2. Ai compiti di cui all'articolo 22 si provvede con le entrate derivanti dalle quote di partecipazione dei cacciatori e con gli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.

(85) Comma così modificato dall'art. [123, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 24

Vigilanza sugli organi di gestione ⁽⁸⁶⁾.

1. La Regione in caso di gravi inadempienze o irregolarità della gestione degli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini può sciogliere gli organi di gestione nominando un Commissario per lo svolgimento della ordinaria amministrazione e per la nomina dei nuovi organi ⁽⁸⁷⁾.

(86) Rubrica così modificata dall'art. 124, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(87) Comma così modificato dall'art. 124, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(giurisprudenza)

Art. 25

Accesso dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini ⁽⁸⁸⁾.

1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione ⁽⁸⁹⁾.

2. La Regione comunica annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1 ⁽⁹⁰⁾.

3. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'*articolo 14 comma 5 della L. n. 157/1992*.

4. Il cacciatore ha diritto di accesso all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.

5. Per gli Ambiti territoriali o Comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la Regione provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri Ambiti territoriali o Comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la Regione fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la Provincia destina autoritativamente ad altro Ambito territoriale o Comprensorio alpino i cacciatori di minore età ⁽⁹¹⁾.

6. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 2 e 3 sono assegnati dagli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'Ambito territoriale interessato;

b) soggetti iscritti da almeno un biennio;

c) soggetti residenti nella provincia;

d) soggetti residenti nella regione;

e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella regione;

f) soggetti residenti in altre regioni.

7. A parità di punteggio vale l'ordine di presentazione della domanda.

8. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi, ha diritto ad essere iscritto all'Ambito o Comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

9. Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria.

10. A ciascun cacciatore residente in Liguria è consentito l'esercizio venatorio in mobilità alla selvaggina migratoria negli altri Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini, oltre a quello di residenza di cui al comma 4, inclusi nel territorio regionale, per un numero massimo di venti giorni, previo il pagamento di una quota aggiuntiva non superiore ad un quarto del costo dell'A.T.C. di interesse. Tale opportunità è da svolgersi nella forma di appostamento fisso o temporaneo a partire dal 1° ottobre e sino al termine della stagione venatoria.

11. Il numero dei posti disponibili per tale forma di caccia in mobilità è dato, per ogni A.T.C. o C.A., dalla differenza tra il numero complessivo dei cacciatori ammissibili fissato dalla Regione e il numero dei cacciatori iscritti, sommata alle ammissioni provvisorie autorizzabili di cui al comma 9 ⁽⁹²⁾.

12. Entro il 30 giugno la Regione indica agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. oltre a quanto previsto al comma 2, il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie ⁽⁹³⁾.

13. Ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. dello stesso territorio provinciale in cui ricade l'Ambito territoriale di interesse venatorio, è riservato il 65 per cento del numero dei posti disponibili; il 30 per cento è riservato ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della Liguria, mentre, per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il 5 per cento è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in A.T.C. o C.A. della

Regione Liguria. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali citate, vengono utilizzati dal Comitato di gestione per l'assegnazione, non più distinta come sopra, ai cacciatori che pur avendo fatto richiesta, non hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza ⁽⁹⁴⁾.

14. L'ammissione per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità è consentita previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'A.T.C. o C.A. di interesse, che ne regola l'accesso secondo le priorità previste al comma 6 lettere a), b) ed e).

15. Le procedure autorizzative sono indicate all'articolo 27-bis.

16. Le domande di iscrizione devono essere prodotte agli organismi di gestione degli A.T.C. o C.A. di interesse venatorio, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio.

17. La graduatoria delle iscrizioni dei cacciatori in mobilità per l'attività venatoria alla selvaggina migratoria segue periodi e criteri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

18. [L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi individuate dalla Regione ai sensi dell'*articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta] ⁽⁹⁵⁾.

19. [Per le aree contigue di cui al comma 18 le province, d'intesa con gli organi di gestione del parco e con gli A.T.C. e C.A., stabiliscono protocolli che debbono considerarsi parte integrante della pianificazione faunistica provinciale e, a tal fine, il calendario venatorio provinciale assumerà nelle aree contigue la natura di piano e programma di prelievo] ⁽⁹⁶⁾.

20. [Nelle aree contigue individuate ai sensi del comma 18, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate d'intesa con l'organismo di gestione del parco] ⁽⁹⁷⁾

(88) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, in fase di prima applicazione i termini di cui al comma 16 del presente articolo sono spostati dal 1° settembre al 20 settembre. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini. 1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria la Giunta regionale, sentite le Province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella Provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le Province devono fare riferimento per la propria programmazione.

2. Le Province fissano altresì il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie autorizzate a norma dei commi 11 e 12.

3. Sulla base dei predetti indici di densità venatoria minima, le Province provvedono a stipulare accordi volti a fare accedere sul proprio territorio i cacciatori eventualmente in esubero nelle altre.

4. La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero dei cacciatori che possono essere ammessi in ogni ambito territoriale di caccia, tenuto conto degli indici di cui al comma 1.

5. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 4 e nel rispetto dell'*articolo 14 comma 5 della legge n. 157 del 1992*.

6. Il cacciatore ha diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.

7. Per gli ambiti territoriali o comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la Provincia provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri ambiti territoriali o comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la Provincia fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la Provincia destina autoritativamente ad altro ambito territoriale o comprensorio alpino i cacciatori di minore età.

8. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono assegnati dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'ambito territoriale interessato;
- b) soggetti iscritti da almeno un biennio;
- c) soggetti residenti nella Provincia;
- d) soggetti residenti nella Regione;
- e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella Regione;
- f) soggetti residenti in altre Regioni.

9. A parità di punteggio vale l'ordine di presentazione della domanda.

10. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi ha diritto ad essere iscritto all'ambito o comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

11. In ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino l'organismo di gestione può essere autorizzato dalla Provincia ad ammettere provvisoriamente un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Provincia quando

siano specificamente accertate modificazioni positive della popolazione faunistica, seguendo comunque i criteri di priorità indicati al comma 8.

12. Limitatamente alla caccia al cinghiale o a specie di uccelli migratori la Provincia, nelle ipotesi e con i criteri di priorità di cui al comma 11, regolamenta l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate. In tale ipotesi l'ammissione comporta il divieto dell'esercizio della caccia per uguale periodo nel restante territorio dello stesso ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino nonché di quello in cui il soggetto ha normalmente diritto.

13. La quota dovuta dai cacciatori non appartenenti all'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino provvisoriamente ammessi ai sensi dei commi 11 e 12 va rapportata alle giornate venatorie consentite ed alle quote forfettarie stabilite nel programma annuale di gestione.

14. L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, individuate dalla Regione ai sensi dell'*articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta.

15. Per le aree contigue di cui al comma 14 le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli Enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

16. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 14, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.».

(89) Comma così sostituito dall'*art. 125, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «1. Allo scopo di

omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, sentite le province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella Provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le province devono fare riferimento per la propria programmazione.».

(90) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(91) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(92) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(93) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1* della stessa legge).

(94) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(95) La Corte costituzionale, con sentenza 3-11 novembre 2010, n. 315 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'*art. 4, L.R. 26 ottobre 2011, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6* della stessa legge).

(96) Comma abrogato dall'*art. 4, L.R. 26 ottobre 2011, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

(97) Comma abrogato dall'art. 4, *L.R. 26 ottobre 2011, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

Art. 26

Nuove iscrizioni agli ambiti territoriali o comprensori alpini.

1. Gli iscritti, a partire dal 1° maggio ed entro il 31 maggio di ogni anno, devono far pervenire agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini la conferma di partecipazione per l'anno successivo.

2. Entro la stessa data sono presentate le domande di prima iscrizione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25.

2-bis. La Giunta regionale fissa l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'A.T.C. o C.A. ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall'articolo 25, commi 6 e 7 ⁽⁹⁸⁾.

3. Gli organismi di gestione, entro il successivo 20 giugno ⁽⁹⁹⁾ dichiarano la disponibilità dei posti da assegnare per la stagione venatoria dell'anno successivo.

4. Entro il 20 luglio ⁽¹⁰⁰⁾ i soggetti interessati ad un ambito territoriale o comprensorio alpino diverso da quello di appartenenza presentano domanda di iscrizione.

5. Sulla base delle conferme e delle domande presentate gli organismi di gestione entro il 30 settembre predispongono la graduatoria per la iscrizione nel rispetto dei criteri dell'articolo 25.

6. La graduatoria è affissa nella sede dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino e nei dieci giorni successivi è

trasmessa agli altri ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini della Regione ⁽¹⁰¹⁾.

7. [Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre Province o Regioni è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di residenza] ⁽¹⁰²⁾.

8. Gli organi di gestione assegnano secondo l'ordine della graduatoria gli ulteriori posti resisi disponibili a seguito dei recessi.

9. Entro il 31 dicembre gli organismi di gestione comunicano l'elenco degli iscritti alla Regione per gli adempimenti di cui all'articolo 38 ⁽¹⁰³⁾.

(98) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 7, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi sostituito dall'*art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2023, n. 17*, a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. A decorrere dalle iscrizioni relative alla stagione venatoria 2003/2004 la Giunta regionale fissa per due anni l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall'articolo 25, commi 6 e 7.».

(99) Limitatamente all'anno solare 1997 il termine è stato fissato al 15 luglio dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 1997, n. 15*.

(100) Limitatamente all'anno solare 1997 il termine è stato fissato al 10 agosto dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 1997, n. 15*.

(101) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(102) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(103) Comma così modificato dall'art. 126, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 27

Interscambi di cacciatori.

1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori della zona delle Alpi possono riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, altri cacciatori anche se residenti in altra Regione ⁽¹⁰⁴⁾.

1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) o c), può ospitare, a partire dal 1° ottobre di ogni stagione venatoria, per dieci giornate di caccia, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto, un altro cacciatore indipendentemente dalla forma di caccia prescelta dallo stesso. Per la fruizione delle dieci giornate è obbligatorio, sia per il cacciatore ospite che per quello ospitante, cerchiare in modo indelebile sul tesserino regionale gli spazi in cui sono riportati il giorno e mese della giornata di caccia in cui si fruisce o si concede l'invito e scrivere sotto la parola "invito". Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia. L'interscambio non deve superare il tetto massimo del 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammessi all'ambito territoriale o al comprensorio alpino dell'anno precedente ⁽¹⁰⁵⁾.

2. [Il cacciatore che accede ad ambiti territoriali di caccia di altre Regioni è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di residenza] ⁽¹⁰⁶⁾.

3. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio. A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni. In

caso di violazione di norme da parte del cacciatore ospite il cacciatore iscritto risponde in solido ⁽¹⁰⁷⁾.

(104) Comma così modificato dall'*art. 127, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(105) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 2 agosto 2023, n. 17* e poi così modificato dall'*art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 80, comma 1, della medesima legge*).

(106) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 127, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

Art. 27-bis

Procedure autorizzative.

1. Le ammissioni provvisorie, a seguito degli accordi di reciprocità intrapresi con Enti territoriali anche di altre Regioni, si instaurano tramite una procedura autorizzativa, anche a mezzo fax, curata dagli A.T.C. o C.A. territorialmente competenti.

2. Tale documento, corredato dal versamento richiesto, è da considerarsi elemento probatorio all'ammissione, da allegare al tesserino venatorio che il cacciatore non residente è tenuto ad esibire su richiesta degli agenti di vigilanza ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*.

Art. 28*Doveri del cacciatore.*

1. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini il cacciatore iscritto ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate;

b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti. La quota può essere mutuata da prestazione d'opera economicamente equivalente;

c) rispettare le eventuali limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio annuale predisposto dall'organismo di gestione.

TITOLO IV**Organizzazione del prelievo venatorio.****Capo II - Appostamenti fissi****Art. 29***Esercizio venatorio da appostamento fisso.*

1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei.

2. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.

3. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d'acqua del suolo.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli ⁽¹⁰⁹⁾.

5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio.

6. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari ⁽¹¹⁰⁾.

6-bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell'appostamento fisso preesistente, l'autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell'appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorità:

a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;

b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;

c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo.

L'autorizzazione viene, altresì, rilasciata, con analoga valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri ⁽¹¹¹⁾.

7. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 18, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

8. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare ⁽¹¹²⁾.

9. L'accesso all'appostamento fisso di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) con armi proprie racchiuse in apposito involucro e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono accedere all'appostamento fisso soltanto due persone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia.

10. Qualora nell'appostamento fisso siano presenti persone diverse da quelle stabilite al comma 9, le armi presenti non possono essere superiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso.

11. La Regione non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l'uso dei richiami vivi superiori a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989-90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni e possono essere inoltre rilasciate ⁽¹¹³⁾:

- a) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;
- b) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della presente autorizzazione;
- c) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
- d) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante;
- e) a chi ne faccia richiesta.

12. Così come previsto dall'*articolo 14 comma 12 della legge n. 157 del 1992* la Regione autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio ⁽¹¹⁴⁾.

13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego ⁽¹¹⁵⁾.

13-bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L'installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività

edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modificazioni e integrazioni ⁽¹¹⁶⁾.

14. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta e nel rispetto delle norme vigenti.

15. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto principale, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

(109) Comma così sostituito dall'[art. 128, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1](#) della stessa legge. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'[art. 170, comma 6](#) della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione provinciale ai fini della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere preventivamente acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.».

(110) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'[art. 28, commi 1 e 2, L.R. 6 giugno](#)

[2008, n. 14.](#)

(111) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 27](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4 della medesima legge](#)).

(112) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'[art. 28, commi 1 e 2, L.R. 6 giugno 2008, n. 14](#).

(113) Alinea così modificato dall'[art. 128, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(114) Comma così modificato dall'[art. 128, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(115) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020](#). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 3, L.R. 7 agosto 1996, n. 36](#) e dall'[art. 2, comma 2, L.R. 6 agosto 2009, n. 31](#). Il testo precedente era così formulato: «13. Anche gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da riparti di fortuna che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata ivi compresi i cosiddetti «palchi» per la caccia in forma tradizionale al colombaccio sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, salvo consenso del proprietario o conduttore del fondo.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 6 luglio 2021, n. 138 (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 2021, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art. 2, comma 1, L.R. n. 9/2020](#).

(116) Comma aggiunto dall'[art. 35, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

Art. 30

Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento ⁽¹¹⁷⁾.

1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, in aggiunta o in sostituzione di quello dell'allevatore. È fatto obbligo di conservare l'anello dell'allevatore eventualmente sostituito in funzione della tutela del benessere animale assieme all'apposito registro. Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza ⁽¹¹⁸⁾.

1-bis. Gli anelli di cui al comma 1 hanno validità massima stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata nella documentazione di origine dell'esemplare ⁽¹¹⁹⁾.

1-ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e aggiornato il Registro regionale dei detentori di richiami vivi, i cui contenuti sono assoggettati al rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. In tale Registro sono riportati i dati anagrafici dei detentori e gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell'anello. Il Registro regionale dei detentori e quello personale rilasciato al singolo detentore contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento, l'indicazione degli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012 ⁽¹²⁰⁾.

1-quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli inamovibili, le modalità di consegna ai detentori e agli allevatori

dei richiami, anche tramite avvalimento delle associazioni venatorie e degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per la gestione del Registro e il rilascio degli anelli inamovibili ⁽¹²¹⁾.

1-quinquies. Fino al raggiungimento di un definitivo omogeneo sistema di identificazione dei richiami vivi ai fini della legittima detenzione degli stessi fa fede la documentazione in possesso dei detentori unitamente all'anello inamovibile precedentemente attribuito all'esemplare ⁽¹²²⁾.

2. La Regione, su parere dell'ISPRA, ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 157 del 1992*, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento ⁽¹²³⁾.

2-bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al comma 4, dell'*articolo 4 della L. n. 157/1992* ⁽¹²⁴⁾.

3. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.

3-bis. I limiti di cui ai commi 2-bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività ⁽¹²⁵⁾.

4. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. È consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui sia titolare la Regione ⁽¹²⁶⁾.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Regione del richiamo morto da sostituire ovvero

previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi ⁽¹²⁷⁾.

6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.

7. Il cacciatore cessando l'attività, può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Regione ⁽¹²⁸⁾.

(117) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg.reg. 18 giugno 2019, n. 3](#).

(118) Comma così modificato dall'[art. 27, comma 1, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 80, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 27](#), dall'[art. 129, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), dall'[art. 29, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32](#), dall'[art. 4, comma 1, L.R. 3 maggio 2021, n. 7](#) e dall'[art. 9, comma 1, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile ovvero fascetta inamovibile numerati rilasciati o riconosciuti dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi privi di anello o di fascetta sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.».

(119) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(120) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(121) Comma aggiunto dall'art. [9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(122) Comma aggiunto dall'art. [9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(123) Comma così modificato dall'art. [129, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi il Reg. 21 agosto 1995, n. 3.

(124) Comma aggiunto dall'art. [7, L.R. 3 settembre 2001, n. 28](#).

(125) Comma aggiunto dall'art. [7, L.R. 3 settembre 2001, n. 28](#).

(126) Comma così modificato dall'art. [129, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(127) Comma così modificato dall'art. [129, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(128) Comma così modificato dall'art. [129, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 31

Autorizzazione alla detenzione e all'uso di falchi per l'esercizio venatorio.

1. Presso la Regione è istituito il registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a norma

dell'articolo 36 comma 5 del regolamento CE n. 1808/2001 del 30.08.2001 e successive modificazioni ⁽¹²⁹⁾.

2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione ⁽¹³⁰⁾.

3. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza dei falchi, ai sensi della *legge 19 dicembre 1975, n. 874* e successive modificazioni e integrazioni.

Il richiedente, ai sensi del presente articolo deve allegare:

a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme a quanto enunciato nel regolamento CE n. 1808/2001 ⁽¹³¹⁾;

b) copia autenticata della denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150*.

4. La Regione, accertata la regolarità della certificazione, rilascia l'autorizzazione ⁽¹³²⁾.

5. La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da ferma ⁽¹³³⁾.

(129) Comma sostituito dapprima dall'*art. 8, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 130, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(130) Comma così sostituito dapprima dall'*art. 8, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi dall'*art. 130, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*. Il testo precedente era così formulato: «2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare

domanda di autorizzazione al Presidente dell'Amministrazione provinciale su apposito modulo predisposto dalla Giunta provinciale.».

(131) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 3, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «a) il certificato C.I.T.E.S. rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, Corpo forestale dello Stato - servizio certificazione C.I.T.E.S.. Il certificato C.I.T.E.S. deve essere intestato al richiedente;».

(132) Comma così modificato dall'*art. 130, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(133) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 4, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

TITOLO IV

Organizzazione del prelievo venatorio.

Capo III - Strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina

Art. 32

Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA, entro i limiti fissati dall'articolo 3, comma 5, del territorio agro-silvo-pastorale può ⁽¹³⁴⁾:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire

l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto ⁽¹³⁵⁾;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica da allevamento ⁽¹³⁶⁾.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento n. 1094/88/CEE](#) e successive modificazioni.

3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati dalla costituzione.

4. La Regione, sentito l'ISPRA, disciplina con proprio regolamento il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione nonché le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾.

5. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata.

6. Salvo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 4, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 18, comma 1.

7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende agri-turistico-venatorie non rientrano nel computo di quelle settimanali e annuali ⁽¹³⁹⁾.

(134) Alinea così modificato dall'*art. 131, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(135) Vedi, anche, il *Reg. 2 aprile 1997, n. 1*.

(136) Vedi, anche, il *Reg. 2 aprile 1997, n. 1*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 131, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(138) Vedi il *Reg. 2 aprile 1997, n. 1*.

(139) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 9/2020*. Il testo precedente era così formulato: «7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende faunistiche-venatorie e in quelle agri-turistico-venatorie rientrano nel computo di quelle settimanali ed annuali.»

Art. 33 *Allevamenti.*

1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale ⁽¹⁴⁰⁾.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate in conformità all'apposito regolamento regionale ⁽¹⁴¹⁾.

3. La Regione ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento esercitato anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi e di uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 39 ⁽¹⁴²⁾.

4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore ⁽¹⁴³⁾.

5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto ⁽¹⁴⁴⁾.

(140) Comma così sostituito dall'*art. 132, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Vedi il *Reg. 17 luglio 1998, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione, d'intesa con le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.».

(141) Comma così modificato dall'*art. 132, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(142) Comma così modificato dall'*art. 132, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(143) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32* e dall'*art. 4, comma 2, L.R. 3 maggio 2021, n. 7*, a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore.».

(144) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32* e dall'*art. 4, comma 2, L.R. 3 maggio 2021, n. 7*, a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.».

TITOLO V

Specie cacciabili e calendario venatorio.

(giurisprudenza)

Art. 34

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della L. 157/1992* e per i periodi sotto indicati ⁽¹⁴⁵⁾:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia tortur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridanus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chioropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*);

moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia griglia (*Corvus corone cornix*); volpe (*Vulpes vulpes*); pavoncella (*Vanellus-vanellus*) ⁽¹⁴⁶⁾;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); lepre bianca (*Lepus timidus*); pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); cervo (*Cervus elaphus*) ⁽¹⁴⁷⁾;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

d-bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall'articolo 35, comma 2-quater: capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*) ⁽¹⁴⁸⁾.

1-bis. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, la Regione Liguria può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate e, allo scopo, è obbligata ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale deve uniformarsi ⁽¹⁴⁹⁾.

1-ter. Per arco temporale massimo, di cui all'*articolo 18, commi 1 e 2, della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite ad una determinata specie ⁽¹⁵⁰⁾.

1-quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie sospende il decorrere dei termini contenuti nell'arco temporale massimo di cui al comma 1-ter. Tale periodo di sospensione della caccia non deve necessariamente collocarsi all'inizio oppure al termine della stagione venatoria ⁽¹⁵¹⁾.

2. [La Giunta Regionale, d'intesa con le Province, può includere nell'elenco di cui al comma I lettera a) le seguenti specie: passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); nonché nell'elenco di cui alla lettera b) le seguenti specie: storno (*Sturnus*

vulgaris); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); taccola (*Corvus monedula*); cornacchia nera (*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*).

La caccia alle specie anzidette può essere ammessa in quantità limitata. La caccia alle specie anzidette è altresì ammessa alle seguenti condizioni:

a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame domestico, ai boschi, alla pesca e alle acque;

b) qualora occorra intervenire per salvaguardare determinati aspetti floristici o faunistici] ⁽¹⁵²⁾.

3. [La Giunta regionale su proposta delle province può anticipare a far data dal 1° agosto e prorogare fino al 31 gennaio, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivo approvati dalla Provincia nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'*articolo 18 della L. n. 157/1992*. I Piani di abbattimento, se non realizzati, sono completati nei mesi di dicembre e gennaio] ⁽¹⁵³⁾.

4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approva il calendario venatorio che ha validità annuale ^{(154) (155)}.

4-bis. In caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale approva, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo ⁽¹⁵⁶⁾.

4-ter. Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'*articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della L. 157/1992* e dalle altre normative vigenti in materia ⁽¹⁵⁷⁾.

5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero ⁽¹⁵⁸⁾;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- e) [i periodi e le modalità per l'addestramento degli ausiliari da caccia] ⁽¹⁵⁹⁾.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso ⁽¹⁶⁰⁾.

6-bis. Acquisito il parere di cui all'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1995, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, la Regione può stabilire che le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo di quelle settimanali e annuali ⁽¹⁶¹⁾.

7. In attuazione dell'*articolo 18, comma 6, della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, è prevista l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, ha la facoltà di modificare tale integrazione ⁽¹⁶²⁾.

7-bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto ^{(163) (164)}.

8. Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica stanziale e il carniere giornaliero relativo ai capi di fauna selvatica migratoria sono stabiliti annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza ⁽¹⁶⁵⁾. I dati relativi alle suddette specie sono derivati da censimenti sul campo per ungulati e fauna alpina. Per le altre specie stanziali, tramite: ricognizione sul territorio; programmazione gestionale degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini con proiezione degli abbattimenti effettuati nelle stagioni precedenti. Per la fauna migratrice, i dati sono derivati dalle proiezioni degli abbattimenti delle stagioni precedenti e, per quanto riguarda le specie oggetto di deroga (direttiva CEE 79/409 e successive modifiche), sia in base agli abbattimenti delle stagioni precedenti che dai dati rilevati da osservatori ornitologici ⁽¹⁶⁶⁾.

9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'*articolo 18, comma 8 della legge n. 157/1992*. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca ⁽¹⁶⁷⁾.

10. Fuori dalle zone di cui all'articolo 16, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre nel territorio da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione ⁽¹⁶⁸⁾.

11. La Regione ha la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità ⁽¹⁶⁹⁾.

12. Il calendario venatorio ligure è armonizzato, per quanto possibile, con quello delle Regioni finitime.

(145) Alinea così modificato dall'*art. 133, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(146) Lettera così modificata dall'*art. 133, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(147) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 3, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*.

(148) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 4, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*.

(149) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(150) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 3, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1*, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 15 marzo 2022, n. 69 (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2022, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 3 dell'*art. 29, L.R. n. 32/2020*.

(151) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 3, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1*, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 15 marzo 2022, n. 69 (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2022, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 3 dell'*art. 29, L.R. n. 32/2020*.

(152) Comma abrogato dall'*art. 133, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(153) Comma così sostituito dall'*art. 8, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*, poi soppresso dall'*art. 2, comma 5, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale, su proposta delle Province, può anticipare a far

tempo dal 1° agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Provincia.».

(154) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 4, L.R. 14 luglio 2006, n. 18* e modificato dall'*art. 5, L.R. 6 giugno 2008, n. 12*, è stato nuovamente sostituito dall'*art. 5, L.R. 1° giugno 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge) e modificato dall'*art. 91, commi 1 e 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, propone al Consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo Calendario venatorio regionale la Giunta regionale, sentito l'INFS e la Commissione faunistico-venatoria relaziona alla competente Commissione consiliare che valuta la necessità di eventuali modifiche al calendario venatorio in vigore. In tal caso la Giunta propone al Consiglio regionale un conseguente provvedimento. La Regione approva annualmente il tesserino relativo all'intera stagione venatoria.».

(155) Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 7 agosto 2012, n. 16*, la *Delib.Ass.Legisl. 7 maggio 2013, n. 11*, la *Delib.Ass.Legisl. 8 aprile 2014, n. 11*, la *Delib.Ass.Legisl. 7 agosto 2014, n. 23*, la *Delib.Ass.Legisl. 25 marzo 2015, n. 13*, la *Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 337*, la *Delib.G.R. 23 maggio 2018, n. 355* e la *Delib.G.R. 10 maggio 2019, n. 386*.

(156) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge), e poi così modificato dall'*art. 91, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(157) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 settembre 2014, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(158) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 3, L.R. 9 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(159) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge).

(160) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

(161) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 9/2020*.

(162) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'*articolo 18 della L. n. 157/1992*, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre ed il 30 novembre.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 7, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38* e poi dall'*art. 133, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 - 30 luglio 2020, n. 178 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 agosto 2020, n. 32, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 36, L.R. n. 29/2018*.

(163) Comma aggiunto dall'*art. 9, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

(164) La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio – 6 marzo 2020, n. 40 (pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(165) Periodo così sostituito dall'*art. 8, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Il testo originario era il seguente: «Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica sia stanziale che migratoria è stabilito annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza.».

(166) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1* della stessa legge).

(167) Comma così sostituito dall'*art. 10, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'*articolo 18, comma 8 della legge n. 157 del 1992*.».

(168) Comma così modificato dall'*art. 133, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(169) Comma così modificato dall'*art. 133, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(giurisprudenza)

Art. 35

Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati ⁽¹⁷⁰⁾ ⁽¹⁷¹⁾.

1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA, sulla base della consistenza censita delle

diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.

2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.

2-bis. Per gli A.T.C. o C.A. interessati, in tutto o in parte, dalla presenza di zone soggette a restrizione a seguito dell'introduzione del virus della peste suina africana, non è prevista la definizione del contingente di cui al comma 2 ⁽¹⁷²⁾.

3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.

4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.

5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.

6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. È fatta salva

la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.

7. La caccia al capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira o con arco, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore ⁽¹⁷³⁾.

8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell'ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d'età, si svolge nei seguenti periodi:

a) capriolo (*Capreolus capreolus*)

- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

b) daino (*Dama dama*) - maschi di età compresa tra uno e due anni dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

- maschi di età superiore ai due anni dal 1° novembre al 15 marzo;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo ⁽¹⁷⁴⁾;

c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*)

- piccoli dell'anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;

- maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;

d) cinghiale (*Sus scrofa*) - tutto l'anno ⁽¹⁷⁵⁾;

d-bis) cervo (*Cervus elaphus*) - maschi di età compresa tra un anno e due anni dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° ottobre al 15 marzo; - maschi di età compresa tra due anni e quattro anni dal 1° ottobre al 15 marzo;

- maschi di età superiore ai quattro anni dal 1° ottobre al 15 febbraio;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo ⁽¹⁷⁶⁾;

d-ter) muflone (*Ovis aries*)

- maschi dal 1° agosto al 30 settembre;

- tutte le classi dal 1° novembre al 31 gennaio ⁽¹⁷⁷⁾.

9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

(170) Articolo modificato dalla [L.R. 2 ottobre 2000, n. 38](#), dalla [L.R. 3 settembre 2001, n. 28](#), dalla [L.R. 13 agosto 2002, n. 31](#), dalla [L.R. 6 agosto 2009, n. 31](#), dalla [L.R. 5 ottobre 2011, n. 27](#), dalla [L.R. 17 dicembre 2012, n. 46](#) e dalla [L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e poi così sostituito dall'[art. 92, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 35 - Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati. 1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio. La Regione, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantisce il raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Regione. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali. 2. I piani di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA e vengono approvati entro il 15 settembre o entro il 15 luglio nel caso di richiesta di prelievo anticipato al mese di agosto.

2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla [L. 157/1992](#), ai sensi dell'[articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#) (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.

2-ter. [Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull'attività svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1].

2-quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi:

a) capriolo (*Capreolus capreolus*)

- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

b) daino (*Dama dama*)

- maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*)

- maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.

3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate "a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.

4. Nelle dette zone classificate "a rischio agricolo" è autorizzato, anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori, l'abbattimento dei cinghiali purché effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati, se dal caso, da agenti

volontari nonché da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all'articolo 36, comma 2. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione della Regione che provvede alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici.

4-bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate "a rischio agricolo" un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato.

5. Le aree "a rischio agricolo" non possono interessare i parchi, le riserve naturali e le aree protette, fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo-Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive.

6. Le battute di caccia al cinghiale, svolte in aree protette regionali, devono essere svolte in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, dalle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992*.

7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate "a rischio agricolo" è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli àmbiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori.

8. All'esercizio della caccia al cinghiale nell'ambito dei territori non classificati zone "a rischio agricolo" sono ammesse, esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalla Regione.

9. Tali norme debbono altresì prevedere l'istituzione di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalità di conduzione della caccia nonché la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti valide anche ai fini gestionali.

10. Le squadre di cacciatori s'intendono validamente costituite ai fini dell'ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi componenti è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma 9.

10-bis. La Regione, allo scopo di armonizzare e di rendere più efficace la caccia al cinghiale su tutto il territorio, contenendone i danni, e di evitare squilibri dovuti all'eccessiva densità di cacciatori, si attivano affinché le squadre di nuova costituzione siano distribuite in modo uniforme all'interno degli ATC e dei CA, con particolare riferimento alle zone con minore densità venatoria.

11. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento, nonché con l'esibizione dell'attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici, alla Regione entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza dal caposquadra.

12. L'obbligo della segnalazione non ricorre ove l'avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori i quali presa visione dell'attestato veterinario di cui al comma 11 provvedono a rilasciare all'interessato

apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della documentazione di cui comma medesimo.

13. La Regione accerta sulla base delle predette segnalazioni l'abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti, provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall'avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicità.

14. [Le Province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell'ambito delle singole zone «a rischio agricolo» durante il periodo di divieto della caccia alla specie].

15. La caccia agli altri ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame.

16. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira. Per il prelievo di un definito numero di capi di determinate specie stabilito dalla Regione su proposta del Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. in base ad appositi indagini il capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio

venatorio su tutto il territorio previa comunicazione all'A.T.C. o C.A. di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.».

(171) Vedi, anche, il [Reg.reg. 12 aprile 2016, n. 3](#).

(172) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 1), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(173) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 2), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(174) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera a), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) daino (Dama dama)

- maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;
- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;».

(175) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera b), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) cinghiale (Sus scrofa)

- tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;
- femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio;».

(176) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera c), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(177) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera c), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

Art. 36

Controllo della fauna selvatica ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾.

1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all'esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è consentito l'impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell'ISPRA piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dal medesimo Istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori e in deroga alle disposizioni del

calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti ⁽¹⁸⁰⁾:

a) cacciatori appositamente formati, in affiancamento o sotto il coordinamento degli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza; tali cacciatori dovranno aver conseguito una specifica formazione riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, idonei a fornire un'adeguata preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo, nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo ⁽¹⁸¹⁾;

b) guardie volontarie di cui all'articolo 48, comma 2, munite di licenza per l'esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;

c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.

3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'[articolo 19, comma 2, della l. 157/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del

supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che provvede alla prescrizione, alla fornitura e al dosaggio della sostanza narcotica da impiegare nei singoli casi nonché alla valutazione dell'animale prima e dopo il trattamento farmacologico, necessaria qualora lo stesso sia destinato a essere rimesso a vita libera; tale supporto deve essere fornito nei modi e nei tempi più idonei ad assicurare la tempestiva rimozione dei rischi per la pubblica incolumità; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'*articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza ⁽¹⁸²⁾.

5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato ⁽¹⁸³⁾.

5-bis. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell'ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie:

a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2;

b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agriturismo-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell'ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento;

c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;

d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell'ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria ⁽¹⁸⁴⁾.

6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della [legge regionale 22 marzo 2000, n. 23](#) (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l'abbattimento. I proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso delle stesse da parte della Regione a soggetti terzi sono destinati al finanziamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge ⁽¹⁸⁵⁾.

(178) Articolo modificato dalla [L.R. 5 ottobre 2011, n. 27](#) e dalla [L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e poi così sostituito dall'[art. 93, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 36 - Controllo della fauna selvatica. 1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 35, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. Le guardie venatorie dipendenti dalle Province, le

guardie volontarie e i coadiutori al controllo possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani, anche riuniti in squadre debitamente autorizzate. La Regione mantiene le funzioni di coordinamento di tutti gli interventi di contenimento della fauna selvatica. 2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere programmati dalla Regione di concerto con gli ATC e CA, ed attuati: a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province; b) dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, con modalità da definire con apposito regolamento; c) da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo delle specie di ungulati e con modalità da definire con apposito regolamento. 3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato all'interno dei territori inclusi nel sistema regionale delle aree protette definito dalla legge regionale di adeguamento alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (legge quadro sulle aree protette), lo stesso deve essere attuato così come previsto all'articolo 35, comma 6. 4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Regione su conforme parere dell'Unità sanitaria locale e sentito l'ISPRA. 5. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonché di riequilibrio faunistico, può effettuare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le

loro strutture regionali, nel rispetto delle disposizioni della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 24 marzo 1994, n. 16 (nuove norme in materia di randagismo), piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.».

(179) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 novembre 2020, n. 938](#), la [Delib.G.R. 12 ottobre 2021, n. 887](#) e la [Delib.G.R. 29 giugno 2023, n. 605](#).

(180) Alinea così modificato dall'[art. 4, comma 3, L.R. 3 maggio 2021, n. 7](#), a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(181) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 4, L.R. 3 maggio 2021, n. 7](#), a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;».

(182) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, L.R. 15 luglio 2022, n. 7](#) e dall'[art. 11, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(183) Comma così modificato dall'[art. 35, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 46, comma 1, della medesima legge](#)).

(184) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21](#), a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1 della stessa legge](#)).

(185) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 54, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 37

Importazione di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio regionale, può essere effettuata in via eccezionale e su autorizzazione della Regione solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ⁽¹⁸⁶⁾.

2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi, introdotti dall'estero, prima dell'immissione devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente ⁽¹⁸⁷⁾.

3. Le autorizzazioni sono accordate dalla Regione, conformemente a quanto stabilito dall'*articolo 20 della legge n. 157 del 1992*, prioritariamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per i controlli, le eventuali quarantene e i relativi controlli sanitari ⁽¹⁸⁸⁾.

4. Tutti i soggetti immessi debbono essere muniti di apposito contrassegno inamovibile.

(186) Comma così modificato dall'*art. 136, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(187) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 4, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*).

(188) Comma così modificato dall'art. 136, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

TITOLO VI

Condizioni per l'esercizio della caccia.

Art. 38

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'articolo 12 comma 12 della legge n. 157 del 1992 è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza e distribuito dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e le zone ove è consentita l'attività venatoria ⁽¹⁸⁹⁾.
3. Nel tesserino deve essere, altresì, indicato l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino dove il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria e le eventuali sospensioni o revoche della licenza di porto di fucile uso caccia nonché della sospensione del tesserino regionale.
4. A decorrere dall'annata venatoria 2000/2001 è adottato il modello di tesserino venatorio a lettura ottica, predisposto dalla Regione Liguria ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾.
5. Il rilascio del tesserino è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nella precedente stagione venatoria. Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria ⁽¹⁹²⁾.

6. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1 ⁽¹⁹³⁾.

7. All'inizio della giornata di caccia il cacciatore deve indicare a penna ad inchiostro indelebile di colore blu scuro o nero, negli appositi riquadri rossi del tesserino venatorio, le seguenti informazioni ⁽¹⁹⁴⁾:

a) il tipo di caccia (da appostamento, vagante, di selezione agli ungulati);

b) il giorno;

c) il mese;

d) la sigla dell'A.T.C. o C.A. prescelto (se fuori Regione indicare la sigla dell'A.T.C. negli appositi spazi in bianco) ⁽¹⁹⁵⁾.

8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato ⁽¹⁹⁶⁾.

9. [I capi di fauna migratoria devono essere segnati al termine della giornata di caccia negli appositi riquadri di riferimento alle specie] ⁽¹⁹⁷⁾.

9-bis. [A decorrere dall'annata venatoria 2017/2018 i capi di fauna migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento comprovato dall'avvenuto recupero] ⁽¹⁹⁸⁾.

10. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. o C.A. della Liguria ed in possesso di tesserini non compatibili con le modalità di compilazione vigenti nel territorio ligure, la Regione, su richiesta degli interessati, rilascia il tesserino venatorio della Regione Liguria con la dicitura "non residente". Ai fini della rilevazione statistica, il tesserino dovrà essere restituito entro il 31 marzo alla Regione che lo ha rilasciato. I cacciatori di cui al presente comma devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti ⁽¹⁹⁹⁾.

10-bis. La presenza in occasione di attività venatoria di soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia ⁽²⁰⁰⁾.

(189) Comma così modificato dall'art. [137, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(190) Vedi, al riguardo, il modello allegato alla L.R. 29 luglio 2005, n. 10.

(191) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'art. [11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38](#). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(192) Gli attuali commi da 4 a 10 sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'art. [11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. [4, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge). 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(193) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'art. [11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38](#). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni

abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(194) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*).

(195) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(196) Gli attuali commi da 4 a 10 sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*) e così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «8. Il cacciatore deve inoltre indicare negli appositi riquadri rossi di riferimento alla specie di fauna stanziale, al momento del recupero, il comprovato abbattimento.».

(197) Gli attuali commi da 4 a 10 sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*) e abrogato dall'*art. 4,*

comma 3, L.R. 11 maggio 2017, n. 10, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(198) Comma dapprima inserito dall'art. *4, comma 4, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. *4, comma 3, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(199) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'art. *11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. *137, commi 2 e 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(200) Comma dapprima aggiunto dall'art. *1, comma 1, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13* e poi così sostituito dall'art. *11, comma 2, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10-bis. La partecipazione all'attività venatoria da parte di soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia.».

Art. 39

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei mezzi disciplinati dall'*articolo 13 della legge n. 157 del 1992*.

1-bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo ⁽²⁰¹⁾.

(201) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno stesso a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

Art. 40

Abilitazione all'esercizio venatorio.

1. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica cinque anni ^{(202) (203)}.

3. Le commissioni sono composte ⁽²⁰⁴⁾:

a) da un funzionario regionale che la presiede ⁽²⁰⁵⁾;

b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati dalla Regione ⁽²⁰⁶⁾;

c) da un dipendente della Regione con funzioni di segretario ⁽²⁰⁷⁾.

Le Commissioni operano a titolo gratuito ⁽²⁰⁸⁾.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare le seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie con un giudizio di idoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

6. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi tre mesi.

7. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Regione ⁽²⁰⁹⁾, debbono essere allegati:

- a) il certificato di residenza;
- b) il certificato medico di idoneità psico-fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8. La Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. A

tale scopo la Regione coordina la predisposizione di testi di studio uniformi ⁽²¹⁰⁾.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto d'armi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'*articolo 32 della legge n. 157 del 1992*.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. La Regione tiene il registro degli abilitati all'esercizio venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del rilascio di abilitazione e del tesserino nonché quelli delle sanzioni, anche accessorie, applicate ⁽²¹¹⁾.

(202) Comma così sostituito dapprima dall'*art. 138, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge* e poi dall'*art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.».

(203) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 aprile 2023, n. 362*.

(204) Alinea così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «La commissione è composta:».

(205) Lettera così modificata dall'*art. 138, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(206) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 3, L.R. 14 settembre 2016, n. 21](#), a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge).

(207) Lettera così modificata dall'[art. 138, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(208) Comma così modificato dall'[art. 138, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'[art. 5, comma 4, L.R. 14 settembre 2016, n. 21](#), a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge).

(209) Alinea così modificato dall'[art. 138, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(210) Comma sostituito dapprima dall'[art. 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 18](#) e poi così modificato dall'[art. 138, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa [legge n. 15/2015](#).

(211) Comma così modificato dall'[art. 138, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 41

Tasse di concessione regionale.

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla [legge n. 157 del 1992](#) istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura

prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'*articolo 23 comma 2 della legge n. 157 del 1992*.

2. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

3. Con decorrenza 1° gennaio 1994 le voci ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21 così come modificata dalla *legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1*, sono quelle riportate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.

4. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

4-bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell'abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell'articolo 40 ⁽²¹²⁾.

5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell'inizio della stagione venatoria all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

(212) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 12*.

Art. 42

Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali ⁽²¹³⁾.

1. I proventi disponibili delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono così ripartiti: ⁽²¹⁴⁾

a) Il 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale secondo le seguenti modalità: il 25 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le associazioni; il 75 per cento in base al numero dei soci di ogni singola associazione certificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle assegnazioni. Le associazioni venatorie dovranno far pervenire alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci; l'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle risorse ricevute l'anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata; ⁽²¹⁵⁾

b) il 15 per cento alla Regione per i compiti di istituto, di ricerca, di indagine di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

c) l'80 per cento alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla [L. 157/1992](#) e successive modificazioni ed integrazioni e alla presente legge ⁽²¹⁶⁾.

2. La Regione rimette agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22 ed un ulteriore 10 per cento per la gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Per gli anni 2019 e 2020 tale percentuale si riduce dal 10 al 5 per cento ⁽²¹⁷⁾.

3. La Regione destina, inoltre, una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed il 10 per cento ad attività volte al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà, anche tramite la stipulazione di apposite convenzioni con ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, associazioni di protezione ambientale, agricole o venatorie ⁽²¹⁸⁾.

4. La Regione impegna la restante quota della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), per le funzioni amministrative di competenza ⁽²¹⁹⁾.

5. I criteri di riparto di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicati anche dai soggetti che subentrino alle province nell'esercizio delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria.

(213) Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 42. Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali. 1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 nella percentuale del 90 per cento sono destinati alle Province per esercitare le funzioni amministrative di cui alla *legge n. 157 del 1992* e alla presente legge sulla base dei seguenti parametri:

a) 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna provincia;

b) 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale.

2. Le Province possono rimettere gli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini fino ad un massimo del 30 per cento delle somme loro assegnate dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative, sulla base dei programmi di intervento di cui all'articolo 22.».

(214) Alinea così modificato dall'*art. 94, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(215) Lettera così modificata dall'*art. 94, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(216) Lettera così modificata dall'*art. 139, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(217) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 12*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 139, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e dall'*art. 94, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(218) Comma così modificato dall'*art. 139, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(219) Comma così modificato dall'*art. 139, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

Art. 43

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria ⁽²²⁰⁾.

1. La Regione destina la somma di cui all'articolo 42, comma 3, alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila ⁽²²¹⁾.

2. La Regione provvede a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 1, alla cui gestione è proposto un apposito Comitato ⁽²²²⁾.

3. Gli eventuali stanziamenti di cui al comma 1 non utilizzati sono impiegati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla [legge n. 157 del 1992](#) e alla presente legge ⁽²²³⁾.

(220) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg. reg. 4 aprile 2016, n. 2](#).

(221) Comma così modificato dall'[art. 140, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#), e dall'[art. 95, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

(222) Comma così modificato dall'[art. 140, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#). Vedi, anche, l'[art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 36](#).

(223) Comma così modificato dall'[art. 140, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

TITOLO VII

Divieti, vigilanza, sanzioni.

Art. 44

Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi.

1. Ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati sono vietati a norma dell'[articolo 3 della legge n. 157 del 1992](#).

Art. 45

Cattura temporanea e inanellamento.

1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici dell'Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura temporanea e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati ⁽²²⁴⁾.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata dall'ISPRA. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale su parere favorevole dell'ISPRA; il parere favorevole è comunque subordinato alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale ⁽²²⁵⁾.

3. La Regione, sentito il parere dell'ISPRA, autorizza l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale qualificato che abbia superato gli esami di cui al comma 2. L'ISPRA svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività ⁽²²⁶⁾.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, colombaccio, pavoncella, allodola, passero, passera mattugia. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati.

5. Chiunque rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'ISPRA, alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento che provvedono ad informare il predetto Istituto ⁽²²⁷⁾.

6. La Regione può stipulare accordi con altre Regioni ai fini dell'approvvigionamento di limitate quantità di richiami vivi per la cessione ⁽²²⁸⁾.

7. La Regione, su parere dell'ISPRA, disciplina con apposito regolamento l'inanellamento con anelli numerati inamovibili, l'uso e la sostituzione dei richiami vivi, compresi quelli già legalmente detenuti all'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative vigenti ⁽²²⁹⁾.

(224) Comma così modificato dall'art. [141, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(225) Comma così modificato dall'art. [141, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(226) Comma così modificato dall'art. [141, commi 1 e 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(227) Comma così modificato dall'art. [141, commi 1 e 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(228) Comma così modificato dall'art. [141, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(229) Comma così modificato dall'art. [141, commi 1 e 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 45-bis

Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica. ⁽²³⁰⁾

1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati.

1-bis. Qualora siano richieste particolari specializzazioni o per impossibilità di intervento o carenza delle strutture di cui al comma 1 o in altri casi di necessità, la Regione può avvalersi di soggetti autorizzati da altre Regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma tramite convenzione ⁽²³¹⁾.

2. La Regione può concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati ai commi 1 e 1-bis, attingendo ai fondi di cui all'articolo 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra è volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate ⁽²³²⁾.

(230) Articolo aggiunto dall'art. 96, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

(231) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, lettera a), L.R. 19 maggio 2020, n. 9, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020.

(232) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera b), L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.

Art. 46

Tassidermia ⁽²³³⁾.

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla *legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7*, integrata dalle sanzioni previste dalla *legge n. 157 del 1992*.

(233) Per la proroga degli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui al presente articolo vedi l'*art. 170, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(giurisprudenza)

Art. 47

Altri divieti.

1. Oltre quanto previsto dall'*articolo 21 comma 1 della legge n. 157 del 1992* è vietato:

a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria ⁽²³⁴⁾;

b) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

c) esercitare la caccia in un ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino diverso da quello assegnato;

d) esercitare la caccia senza avere effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

e) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione e comunque al di fuori delle modalità e dei termini indicati nel calendario venatorio regionale;

f) immettere cinghiali sia a fini di ripopolamento sia ad ogni altro fine.

2. [È altresì vietato sparare a distanza inferiore a 50 metri limitatamente al tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri escluse le vie di accesso. È consentito l'attraversamento con il fucile carico in posizione di sicurezza] ⁽²³⁵⁾.

3. L'utilizzo di apparati di radiocomunicazione durante l'attività venatoria è consentito e limitato all'utilizzo di apparati di debole potenza denominati CB e ai telefono cellulari ⁽²³⁶⁾.

4. È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi nello svolgimento della caccia di selezione e per il completamento dei piani numerici di prelievo degli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata ⁽²³⁷⁾.

5. [Le province sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4] ⁽²³⁸⁾.

6. Non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo che fisso, sotto qualsiasi forma

alla beccaccia e al beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto, in forma vagante ⁽²³⁹⁾.

7. È vietato il trasporto all'interno dei centri abitati, nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ed anche a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. È consentito il trasferimento del fucile non in custodia purché visibilmente scarico, nell'attraversamento delle aie e delle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, dal luogo di deposito e/o custodia abituale alla zona venatoria prescelta e viceversa, nonché nell'attraversamento di strade e di vie di comunicazione durante la battuta di caccia ⁽²⁴⁰⁾.

7-bis. Ai fini della corretta applicazione dell'*articolo 21, lettera e), della l. 157/1992*, si intendono "carrozzabili" le strade anche non asfaltate, percorribili normalmente da qualsiasi veicolo per l'intera tratta ⁽²⁴¹⁾.

7-ter. È vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico ⁽²⁴²⁾.

7-quater. È vietato il foraggiamento in ambito urbano di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione), con esclusione dei casi previsti all'articolo 36, comma 5-bis ⁽²⁴³⁾.

(234) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 ottobre 2011, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai

valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione su indicazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e di un opportuno studio a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota;».

(235) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 4 settembre 2001, n. 31*.

(236) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, L.R. 8 settembre 1999, n. 29* e poi così modificato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22*, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 54, comma 1, della stessa legge*).

(237) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 5, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 18 settembre 2014, n. 24* e dall'*art. 142, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(238) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28* e poi abrogato dall'*art. 142, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*. In precedenza la Corte costituzionale , con sentenza 16-26 aprile 2012, n. 106 (Gazz. Uff. 2 maggio 2012, n. 18, 1^a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(239) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(240) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(241) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*).

(242) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 13 marzo 2019, n. 44 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole "o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente".

(243) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 80, comma 1, della medesima legge).

Art. 48

Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalla Regione e viene svolta dai soggetti indicati dagli articoli 27 e 29 con i poteri di cui all'*articolo 28 della legge n. 157 del 1992* ⁽²⁴⁴⁾ ⁽²⁴⁵⁾.
2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria da parte della Regione di cui all'*articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157 del 1992* è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame della commissione a tal fine istituita, nel rispetto dell'*articolo 27 comma 4 della legge n. 157 del 1992* ⁽²⁴⁶⁾.
3. Le guardie venatorie volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all'*articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (modifiche al sistema penale).
4. Gli agenti e le guardie volontarie operano nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza ⁽²⁴⁷⁾.

5. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. Agli agenti di vigilanza di cui all'[articolo 27 comma 1 lettera a\) e comma 2 della legge n. 157 del 1992](#) è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano la funzione. A tal fine per eventuali richiedenti in ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino è riservato un congruo numero di posti per gli agenti di vigilanza che prestino servizio negli ambiti o comprensori adiacenti.

7. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'[articolo 27 comma 1 lettera b\) della legge n. 157 del 1992](#) con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione ⁽²⁴⁸⁾.

8. La vigilanza sull'applicazione delle leggi per la protezione della fauna selvatica, per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle produzioni agricole è altresì affidata ai soggetti indicati all'[articolo 27 della legge n. 157 del 1992](#).

9. Ai soggetti in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2.

10. La Regione coordina l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Le guardie volontarie prestano il servizio disarmate ⁽²⁴⁹⁾.

10-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle

particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela ⁽²⁵⁰⁾.

11. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento proposto dalla Giunta, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norma per uniformare i criteri di selezione, formazione e aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza venatoria. Tale regolamento stabilisce altresì le disposizioni volte ad uniformare i criteri di svolgimento dei servizi di controllo espletati sul territorio da detto personale ⁽²⁵¹⁾.

12. La Regione comunica alle Procure della Repubblica territorialmente interessate i nominativi dei dipendenti inquadrati nell'area di vigilanza, quale il personale di livello superiore al V e i capi-pattuglia, cui viene riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale ⁽²⁵²⁾.

(244) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(245) Vedi, anche, *l'art. 5, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*.

(246) Comma così modificato dall'*art. 143, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e dall'*art. 35, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 46, comma 1, della medesima legge*).

(247) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(248) Comma così modificato dall'*art. 143, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(249) Comma così modificato dall'*art. 143, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(250) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 5, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

(251) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(252) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(giurisprudenza)

Art. 49

Sanzioni amministrative.

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'*articolo 30 comma 1 della legge n. 157 del 1992* o non sia altrimenti sanzionato dall'articolo 31 comma 1 della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge, delle conseguenti norme regolamentari applicative e della *legge n. 157 del 1992*. La stessa sanzione si applica a chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni. L'immissione abusiva di cinghiali sul territorio è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.200.000 a capo. La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 38, comma 5 della presente legge, è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 20.000 a lire 120.000. Per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino si applica la sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro

12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni ⁽²⁵³⁾.

1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00 per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività venatoria ⁽²⁵⁴⁾.

1-ter. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 se la violazione dell'orario di cui alla prima fattispecie sanzionata dall'*articolo 31, comma 1, lettera g), della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, è contenuta entro un arco temporale di trenta minuti ⁽²⁵⁵⁾.

1-quater. Per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 7-quater, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 ⁽²⁵⁶⁾.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'*articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni ⁽²⁵⁷⁾.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. Sono altresì introitati dalla Regione i proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata ai sensi dell'*articolo 28, comma 3, della L. 157/1992* ⁽²⁵⁸⁾.

4. Ai sensi dell'*articolo 31 comma 3 della legge n. 157 del 1992*, per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l'approvazione del calendario venatorio e concernenti l'abbattimento di fauna selvatica non soggetta già a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima, si sospende il rilascio del tesserino regionale per tre mesi. In caso di recidiva la sospensione del rilascio ha durata per anni uno.

5. Si applica altresì la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni per le violazioni alle disposizioni regionali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva è sospeso il rilascio del tesserino per un anno elevabile a due anni per l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino ⁽²⁵⁹⁾.

(253) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 settembre 1999, n. 29*, dall'*art. 2, comma 8, L.R. 6 agosto 2009, n. 31* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(254) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*).

(255) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.

(256) Comma inserito dall'*art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 80, comma 1, della medesima legge*).

(257) Comma dapprima modificato dall'*art. 144, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta provvede

la Provincia ai sensi della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#).».

(258) Comma dapprima modificato dall'[art. 144, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#) e poi così sostituito dall'[art. 7, comma 3, L.R. 14 settembre 2016, n. 21](#), a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1 della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «3. In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono Introitati dalla Provincia territorialmente competente. Sono altresì introitati dalla Provincia i proventi derivanti dalla vendita di fauna morta sequestrata ai sensi dell'[articolo 28 comma 3 della legge n. 157 del 1992](#).».

(259) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 8 settembre 1999, n. 29](#) e dall'[art. 6, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 50

Rapporti sull'attività di vigilanza.

1. La Regione entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro competente un rapporto informativo nel quale è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate secondo quanto disposto dall'[articolo 33 comma 1 della legge n. 157 del 1992](#) ⁽²⁶⁰⁾.

(260) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi

di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie.

Art. 51

Commissione faunistico-venatoria regionale.

1. Per assolvere le proprie funzioni la Regione, oltre che dei pareri dell'ISPRA nei casi previsti dalla [legge n. 157 del 1992](#), può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della commissione faunistico-venatoria regionale nominata dalla Giunta regionale e composta da ⁽²⁶¹⁾:

a) l'Assessore regionale alla caccia o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) [i Presidenti delle Province o, in caso di assenza o impedimento, loro delegati] ⁽²⁶²⁾;

c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati ⁽²⁶³⁾;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale designati dalle rispettive associazioni;

e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata a livello regionale, designato dalle rispettive associazioni;

f) un rappresentante per ognuna delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente riconosciute dal Ministro dell'Ambiente ed organizzate a livello regionale, designato dalle rispettive

associazioni e un rappresentante dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.);

g) tre docenti o esperti faunistici indicati dall'Università di Genova, Istituto di zoologia;

h) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, delegazione della Liguria;

i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale appositamente nominato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.

3. La Commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito ⁽²⁶⁴⁾.

4. La commissione ha sede presso la Regione e dura in carica cinque anni.

5. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi rappresentanti.

(261) Alinea così modificato dall'art. 145, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(262) Lettera abrogata dall'art. 145, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(263) Lettera così sostituita dall'art. 145, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «c) il responsabile del

Servizio regionale competente in materia di caccia ed il responsabile del Servizio regionale in materia veterinaria o loro delegati.».

(264) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 9, L.R. 9 agosto 2009, n. 31. Il testo originario era così formulato: «3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 vengono corrisposti, se dovuti, i compensi e i rimborsi spese previsti dalla *legge regionale 5 marzo 1984, n. 13* e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 52

Comitato faunistico-venatorio provinciale ⁽²⁶⁵⁾.

[1. Ogni Provincia istituisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato faunistico-venatorio di cui si avvale, quale organo tecnico-consultivo, per l'espletamento delle funzioni in materia di caccia. Ogni comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta provinciale, o un componente della stessa da lui delegato, in qualità di Presidente del comitato;

b) il responsabile del servizio provinciale competente in materia di caccia;

c) un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale e che risulti presente ed organizzata nella Provincia. La Federazione Italiana della Caccia ha due rappresentanti;

d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole nazionali designato dalle organizzazioni di appartenenza;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di protezione ambientale e degli Enti di cui alla lettera f)

dell'articolo 51 quando abbiano presenza ed organizzazione propria nell'ambito della provincia ⁽²⁶⁶⁾;

f) un docente o esperto faunistico indicato dall'Università di Genova - Istituto di zoologia;

g) il responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

h) il responsabile del Servizio provinciale agro-alimentare della Regione;

i) un medico veterinario esperto in materia faunistica designato dal competente Ordine provinciale dei veterinari.

2. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive].

(265) Articolo abrogato dall'art. 146, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(266) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 8 settembre 1999, n. 29: «e) un rappresentante per ognuno dei seguenti enti, associazioni ed organizzazioni: Ente nazionale protezione animali, Italia Nostra, World Wildlife Fund, Federazione Pro Natura, Ente nazionale cinofilia italiana, Unione zoologica italiana, Lega italiana protezione uccelli, Legambiente quando gli stessi sono presenti ed organizzati nella provincia;».

Art. 53

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli:

a) stato di previsione dell'entrata:

- cap. 0115 «Tasse regionali in materia di caccia previste dall'*articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di caccia»;

b) stato di previsione della spesa:

- 0628 la cui denominazione è così modificata: «Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

- 2630 la cui denominazione è così modificata: «Somme corrispondenti al 90 per cento delle tasse di cui alla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio da ripartire tra le Province per il finanziamento delle funzioni amministrative in materia ad esse attribuite»;

- 2635 la cui denominazione è così modificata: «Spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

2. Agli oneri di cui all'articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994:

- riduzione di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2635 «Spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

- istituzione del capitolo 2636 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese ai componenti della Commissione faunistico-venatoria regionale» con lo stanziamento di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 54

Norme transitorie.

1. In attesa dell'approvazione dei piani faunistico-venatori e comunque per la sola annata venatoria 1994-1995, continuano a valere in luogo delle zone da determinare ai sensi dell'*articolo 10 comma 3 della legge n. 157 del 1992* le delimitazioni delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina effettuate ai sensi della legge n. 968 del 1977. Per la medesima annata venatoria le Province provvedono ad una delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

2. Le Province provvedono alla delimitazione definitiva a partire dalla stagione venatoria 1995-1996, secondo le procedure di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i moduli per la presentazione delle domande di accesso ai sensi degli articoli 25 e 26 e fissa le relative date di presentazione in prima applicazione.

4. In prima costituzione il comitato di gestione è insediato con atto del Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla designazione dei soggetti interessati e i rappresentanti di cui all'articolo 20 comma 4 lettera a) in attesa della costituzione dell'assemblea degli iscritti, sono designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed organizzate sul territorio regionale, maggiormente rappresentate a livello provinciale. Il comitato di gestione così costituito dura in carica due anni.

5. Sono fatte salve le autorizzazioni agli appostamenti fissi costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge in attesa dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale.

6. In fase di prima applicazione si applicano i criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'*articolo 10 comma 11 della legge n. 157 del 1992*, in quanto compatibili.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽²⁶⁷⁾ coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non più consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia al fine di regolarizzare la detenzione.

(267) Termine prorogato al 30 settembre 1995 dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1995, n. 42.

Art. 55

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 24 giugno 1976, n. 21;
- b) 1° giugno 1979, n. 19;
- c) 31 dicembre 1984, n. 55;
- d) 25 agosto 1989, n. 38.

2. Sono altresì abrogate le seguenti norme:

a) articolo 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 come sostituita dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 38 ⁽²⁶⁸⁾;

b) articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39.

(268) La suddetta lettera h) è stata poi di nuovo introdotta dall'art. 4, L.R. 7 settembre 1994, n. 47.

Art. 56

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.